

R.G. n. 1409/2019

Udienza del 25.06.2021

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona;

dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, L. n. 77 del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

P.Q.M.

si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1409/2019 R.G. promossa

da

 con l'avv. Vincenzo La Cava;

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Tommaso Scalzi;

disposto il suo trasferimento definitivo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro o, comunque, in uno degli ambiti della Regione Calabria vicini al Comune di residenza, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità.

La domanda va accolta nei termini indicati in dispositivo, precisando che la pratica impossibilità per il giudice di identificare e valutare in questa sede tutte le posizioni in comparazione determina la necessità di perimetrare il dispositivo nel senso di far salvi i diritti dei concorrenti che abbiano gli stessi o maggiori precedenza e punteggio della parte ricorrente.

La peculiarità della questione giuridica controversa, le decisioni di segno opposto (cfr., da ultimo, ord. Cass. n. 4677/2021 del 08.02.2021) e le previsioni della vigente contrattazione collettiva che hanno indotto il MIUR a non riconoscere il diritto in esame suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda, disapplicati i contrari atti denunciati, dichiara il diritto di parte ricorrente alla precedenza, ex art. 33 L. n. 104/92, per l'assistenza al familiare disabile e ordina al MIUR di trasferirla presso l'ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, o, sussistendo in tale ambito altri soggetti più titolati, ad altre scuole di uno degli ambiti della Regione Calabria vicini al Comune di residenza, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità;

- spese compensate.

Catanzaro, li 25.06.2021

Il Giudice del Lavoro

dott. Francesco Aragona